Penale Sent. Sez. 5 Num. 38377 Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: BRUNETTI PIERRI MARIA
Data Udienza: 24/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Pierangelo Cirillo

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso Corte di appello di Napoli
nel procedimento a carico di Baratti Achille nato a Napoli il 06/11/1948

avverso la sentenza del 05/03/2026 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Brunetti Pierri;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato Simone Capalbo, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 5 marzo 2026, la Corte di appello di Napoli ha assolto Achille Baratti dal reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose ascrittogli, nella qualità di amministratore unico della Trans Express s.r.l., dichiarata fallita in data 12 aprile 2017.

In particolare, la Corte di appello ha ritenuto non provato che la condotta di inadempimento delle obbligazioni erariali e previdenziali fosse frutto di una scelta, deliberata e sistematica, volta ad aggravare l'esposizione debitoria dell'ente e ha ritenuto non provato che Achille Baratti fosse responsabile del dissesto doloso, atteso che lo stesso risultava essere stato amministratore unico fino al 10 marzo 2011 e, quindi, in data ben anteriore alla dichiarazione di fallimento avvenuta solo in data 12 aprile 2017.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e articolando tre motivi di doglianza.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e dell'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.

In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe alterato il paradigma della bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, subordinando la configurabilità del reato alla prova di un meccanismo esplicito di autofinanziamento e di una rappresentazione finalistica del dissesto, requisito ulteriore non previsto dalla legge. Secondo il ricorrente, infatti, per la configurabilità del reato è sufficiente la consapevolezza dell'antidoverosità della condotta e la prevedibilità del dissesto quale conseguenza dell'operazione dolosa.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, *sub specie* di manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente assume che la Corte territoriale, pur riconoscendo la gravità, la sistematicità e la protrazione nel tempo dell'inadempimento tributario, nonché l'entità del debito erariale e la prevedibilità del dissesto, avrebbe escluso la rilevanza penale della condotta per difetto di prova della «scelta deliberata», senza spiegare perché un'omissione protratta per anni e di tali dimensioni non debba essere considerata espressione di una scelta volontaria.

Il ricorrente censura, inoltre, il percorso argomentativo della sentenza, in quanto basato su una petizione di principio vuota, che si sostituisce alla decisione di primo grado, senza un'effettiva confutazione del nucleo motivazionale della condanna sulla base del materiale probatorio acquisito.

2.3. Con il terzo motivo vengono dedotti travisamento della prova e violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe travisato il contenuto della relazione *ex* art. 33 legge fall. e delle cartelle esattoriali, affermando che l'aggravamento del debito era successivo alla gestione dell'imputato, non si sarebbe confrontata con il dato della progressiva formazione del debito durante il periodo di amministrazione dell'imputato e non avrebbe spiegato perché la cessazione dalla carica prima del fallimento escluda il nesso causale tra operazioni dolose e dissesto.

Viene, inoltre, censurata la pretesa individuazione di un unico responsabile, senza alcuna verifica dell'eventuale rilevanza causale o concausale del contributo dell'imputato e senza considerare la successione degli amministratori.

Infine, si deduce la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata gravante sulla sentenza assolutoria che abbia riformato una precedente sentenza di condanna, assumendosi che la motivazione sia solo apparente e selettiva.

3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria a sostegno delle conclusioni in epigrafe trascritte. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria volta a sostenere l'infondatezza dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo e il secondo motivo di ricorso – che denunciano violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, per quanto concerne la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose – sono infondati.

2.1. In primo luogo, va ricordato che l'art. 223 legge fall. disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. impropria, addebitabile a componenti degli organi gestori e di controllo delle società di capitali dichiarate fallite: amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori. Il primo comma estende a coloro che rivestono tali qualifiche la punibilità per i medesimi fatti ascritti all'imprenditore individuale dall'art. 216 legge fall. Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma il fallimento è evento del reato, perché «cagionare il fallimento» significa provocare il dissesto destinato a sfociare, anche se non con immediatezza, nella pronuncia dichiarativa di fallimento (Sez. 5, n. 19108 del 24/04/2026, Rv. 290001 – 01).

Vengono in rilievo condotte depauperative, a matrice dolosa, le quali, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, ma, dal punto soggettivo, si differenziano, perché il delitto di bancarotta fraudolenta rappresentato dalla causazione dolosa del fallimento concentra la rappresentazione e la volizione sull'evento del reato, disinteressandosi della condotta prodromica; invece, nella diversa ipotesi, qui in rilievo, della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo, nella caratterizzazione tipica voluta dal legislatore, si sposta sui comportamenti che hanno condotto la società al fallimento, quale evento non voluto. La matrice dolosa della condotta è, quindi, imperniata sulle operazioni prodromiche al dissesto, mentre l'evento non cade nel fuoco del dolo, neppure nella forma del dolo eventuale (atteggiamento psicologico che richiede «oltre all'accettazione del rischio o del pericolo» anche «l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato», così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 - 01). In questa prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte è salda nell'affermare che il dolo deve colpire le operazioni – nel senso che sono necessarie la consapevolezza e la volontà dell'amministratore di porre in essere la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società – ma non anche il dissesto, che deve essere soltanto prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247315-01). In sintesi, occorre la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa. Va aggiunto che, in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando, quindi, tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandire meccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva (Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La nozione di «operazione» postula, inoltre, una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247313-01, 247314-01). La giurisprudenza di questa Corte ha, poi, chiarito che, a differenza della bancarotta patrimoniale – in cui la condotta distrattiva (o dissipativa) deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla circostanza che abbia determinato il fallimento, che è sufficiente intervenga –, nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico con il fallimento; ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l'aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano, comunque, un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). Quindi, le operazioni dolose possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, pertanto, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa.

In questa ottica, è stato affermato che anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e di contributi previdenziali può costituire comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 21014, Beretta, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione).

Va, tuttavia, tenuto presente che l'incriminazione di cui si tratta non intende sanzionare l'evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossia la causazione o l'aggravamento del dissesto della società, e sempre che gli stessi possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose, ossia espressione di specifiche e selettive scelte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

gestionali preordinate alla sistematica omissione degli adempimenti fiscali e previdenziali (Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata). Deve rifuggirsi, in altri termini, dalla tentazione di affidarsi a un rigido automatismo: il mancato versamento dei tributi o degli oneri previdenziali, che abbiano condotto la società al dissesto, non integra, per ciò solo, il reato, essendo necessaria, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, cit.). Di conseguenza, è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento e si dimostri, sotto il profilo soggettivo, che alla realizzazione di tali operazioni si accompagni la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510).

2.2. Alla luce di tali consolidati principi e venendo al caso in esame, la sentenza impugnata aderisce alle coordinate sopra tracciate, sicché non è ravvisabile alcuna inosservanza delle norme penali sostanziali, in cui si sostanzia il denunciato vizio di violazione di legge *ex* art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Va, in particolare, sotto tale ultimo profilo, chiarito che il Giudice di secondo grado non ha introdotto un requisito, ulteriore e non previsto dalla legge, laddove ha parlato dell'«inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive come anomalo strumento di auto-finanziamento nella previsione che l'aumento del debito, collegato all'irrogazione delle sanzioni per l'inadempimento, determinerà un aggravio dell'esposizione debitoria», ma con tale espressione ha, sia pure in maniera non chiara, voluto solo descrivere gli effetti di breve periodo e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento. In altri termini, il tentativo di autofinanziare l'attività di impresa mediante il risparmio dei costi connessi all'assolvimento degli obblighi tributari e contributivi può integrare semmai il movente dell'azione, la causa psichica della condotta umana, lo stimolo che ha indotto l'autore ad agire, facendo scattare la volontà; ma, al riguardo, è pacifico che il movente dell'azione, pur potendo contribuire all'accertamento del dolo, costituendo una potenziale circostanza inferenziale, non coincide con la coscienza e la volontà del fatto, della quale può rappresentare, invece, il presupposto (Sez. 1, n. 466 del 11/11/1993, dep. 1994, Hasani, Rv. 196106, secondo cui: «Il movente è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l'individuo ad agire; esso va distinto dal dolo, che è l'elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rappresentazione e volizione dell'evento; in senso analogo, più di recente, Sez. 5, n. 25936 del 13/02/2017, S, Rv. 270345). Il movente di autofinanziamento, quindi, non si aggiunge all'elemento soggettivo della fattispecie, che ha ad oggetto la coscienza e la volontà delle «operazioni» che concretizzino un abuso o un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, e la prevedibilità del dissesto, ma può servire semmai ai fini della prova dello stesso.

2.3. Nel caso in esame, oltre a non essere ravvisabile un'inosservanza o un'erronea applicazione dell'art. 223 legge fall. denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non è ravvisabile neppure un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione, articolato con il secondo motivo di ricorso.

La Corte di appello, con motivazione immune da vizi di ordine logico e giuridico, non ha ritenuto di replicare il ragionamento, semplificatorio, del Tribunale, ritenendo che, nel caso di specie, la verifica circa la sussistenza dell'articolato meccanismo di imputazione soggettiva del fatto tipizzato dal citato art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ad opera del primo Giudice sia mancata.

Va, in particolare, rilevato che, sulla base di quanto esposto in sentenza, la società fallita ha avuto una lunga vita: è stata costituita il 19 maggio 1983 tra i soci Achille Baratti (95%) e Guido Baratti (5%), è stata trasformata da società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata in data 10 febbraio 2010 con socio amministratore Achille Baratti ed è stata posta in liquidazione volontaria a partire dal 17 febbraio 2017. Ma sin dalla sua costituzione e fino al fallimento, la società ha accumulato debiti fiscali e previdenziali: al momento della dichiarazione di fallimento, il passivo accertato era pari a euro 3.291.668,00, costituito per la maggior parte da debiti erariali per circa euro 2.600.000,00, oltre a contravvenzioni al codice della strada strettamente correlate all'attività esercitata, trattandosi di società di trasporti per conto terzi.

E va, altresì, rilevato che la Corte di appello ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia fornito alcun elemento per valutare se le omissioni tributarie contestate costituiscano il risultato di una scelta, deliberata e sistematica, volta ad aggravare l'esposizione debitoria dell'ente ed ha aggiunto che le vicende collegate all'amministrazione della società, caratterizzate dall'alternarsi tra Achile Baratti, Alfredo Maisto, Tiziana Baratti e Stefano Parrella, impedivano di individuare quale responsabile del dissesto doloso anche Achille Baratti, tenuto conto che quest'ultimo cessava la carica di amministratore unico nel 2011 e, quindi, ben sei anni prima della dichiarazione di fallimento intervenuta nel 2017, che dalle cartelle di pagamento notificate e non pagate

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

emergeva un aumento dell'esposizione debitoria della Trans Express s.r.l. «a partire dal 2017 per gli anni antecedenti» e che Tiziana Baratti e Alfredo Maisto, amministratori della società in periodi più prossimi al fallimento, definivano la propria posizione processuale con una sentenza di applicazione della pena.

Si tratta di argomenti, tutti, che offrono ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo contenuto nella sentenza impugnata, in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame. Ne discende l'inconferenza delle deduzioni contenute nel secondo motivo di ricorso e la loro inidoneità a disarticolare tale ragionamento e, in più, l'insussistenza, nel caso in esame, del denunciato vizio motivazione, posto che dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che si idonea a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988).

Per quanto concerne poi nello specifico il dedotto inadempimento tributario grave, sistematico e pluriennale, sul quale il Sostituto Procuratore generale nel suo ricorso ha posto più volte l'accento, appare sufficiente affermare che non è dubbio che il progetto imprenditoriale per cui la società è stata costituita risulta, con giudizio *a posteriori*, scarsamente sostenibile, ma ciò non basta ad inferire l'esistenza di un originario disegno (e la partecipazione ad esso dell'imputato) volto a supportare quel progetto attraverso la consumazione del reato contestato.

3. Il terzo motivo di ricorso – che lamenta travisamento della prova e violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – è, parimenti, infondato.

3.1. Va, sul punto, premesso che, nel giudizio di appello, in caso di diversa valutazione del materiale probatorio in primo grado ritenuto idoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, per la riforma della sentenza non occorre che la motivazione esprima una forza persuasiva superiore, ma è sufficiente che la diversa valutazione sia dotata di pari o addirittura minore plausibilità di quella operata dal primo giudice, perché l'assoluzione, a differenza della condanna, non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, Sisti, Rv. 281016-02; in termini conformi anche Sez. 3, n. 42007 del 27/09/2012, P.G. in proc. M., Rv. 253605-01).

È questo un principio che non sembra porsi in contraddizione con altro, recente orientamento, secondo il quale il giudice di appello che riformi in senso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione, puntuale e adeguata, che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, specie se di carattere tecnico-scientifico, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Rv. 282612-01; in senso conforme anche Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404-01). Tale ultimo principio puntualizza, infatti, la necessità di una motivazione, adeguata e puntuale, che dia conto delle ragioni che hanno portato i giudici del gravame a superare la difforme precedente pronuncia, specie se la prova posta a fondamento dell'una e dell'altra ha connotazioni tecniche-scientifiche rigorose e non sia stata rinnovata.

3.2. Nel caso di specie, la decisione dei Giudici dell'appello fa corretta applicazione dei principi espressi, facendosi carico della decisione di condanna assunta in primo grado, delle motivazioni che la sorreggono, delle censure che alla stessa sono state mosse con l'appello e le supera motivando, in modo adeguato, sui singoli punti oggetto di differente valutazione.

Neppure sussiste il denunciato travisamento della prova, con riguardo al contenuto della relazione del curatore fallimentare e delle cartelle esattoriali, attraverso il quale si mira piuttosto ad ottenere, da parte di questa Corte, un'inammissibile rivalutazione probatoria. Il dedotto travisamento mira, infatti, a porre in risalto aspetti di tali relazioni asseritamente non valutati o erroneamente apprezzati dalla Corte territoriale, ma come appare del tutto evidente si è al di fuori dell'ambito concettuale del travisamento della prova di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

E, infine, nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata, laddove sostiene che non è possibile circoscrivere in qualche modo alla gestione dell'azienda da parte dell'imputato il grave inadempimento dei debiti tributari protrattosi per un lasso di tempo considerevole, specie ove si consideri che neppure il Sostituto Procuratore generale, nel suo atto di appello, avuto riguardo alla vita della società e alla specifica posizione dell'imputato, ha chiarito, con la dovuta precisione, quale percentuale del passivo erariale e previdenziale accertato al momento dell'instaurazione della concorsualità sia effettivamente imputabile all'imputato, circostanza non ininfluente ai fini della verifica dell'elemento soggettivo del reato, anche tenuto conto del ruolo ricoperto e del lasso temporale in cui lo ha ricoperto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Sulla base delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essere confermata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 24/09/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Maria Brunetti Pierri	Luca Pistorelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale